

Ebene Im
Wald

Schöner Wald

Schöne Welt

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Premessa: l'associazione persegue ed esercita in via esclusiva o principale attività rivolte a donne vittime di violenza, attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale. Il servizio si rivolge a donne che nelle loro relazioni interpersonali, di coppia, in famiglia, in ambito lavorativo o in altri contesti sociali vivono o hanno vissuto situazioni di violenza psicologica, fisica, morale, sessuale, economica, mobbing, situazioni di maltrattamento, sopraffazione, stalking ed ai/alle loro figli/e minorenni nel caso questi/e vengano accolti/e nella struttura protetta ed abbiano subito violenza diretta e/o assistita. Il servizio di accoglienza e residenzialità è offerto a tutte le donne indipendentemente dalla loro origine, nazionalità, situazione sociale, lingua, cultura, religione e condizione economica. L'organizzazione opera prioritariamente nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia ma può accogliere donne provenienti da altre regioni.

L'Associazione si configura come un'organizzazione di genere. In tale veste:

- accoglie fra le socie esclusivamente donne;
- impiega esclusivamente personale femminile e operatrici qualificate;
- afferma, promuove e tutela i diritti delle donne e tutti i diritti umani;
- contrasta ogni tipo di violenza psicologica, fisica, morale, sessuale ed economica, gli atti persecutori, la tortura, la tratta, la schiavitù, la pena di morte e la guerra;
- favorisce le pratiche di pace, di solidarietà e di riconoscimento delle diversità;
- persegue le proprie finalità con mezzi pacifici e democratici;
- si caratterizza come un soggetto promotore di parità e pari opportunità.

L'associazione intende concretare la/le attività di interesse generale sopra riportate, attraverso le seguenti azioni:

- sostegno e consulenza alle donne ed ai loro figli vittime di maltrattamento familiare e/o extrafamiliare o di ogni altra forma di violenza c.d. di genere e alle donne in situazione di disagio applicando la c.d. metodologia dell'accoglienza elaborata dai Centri Antiviolenza. Nel rispetto dell'autonomia e dell'autodeterminazione alle donne è garantita la riservatezza e l'anonimato se richiesti;
- consulenza a servizi pubblici e/o privati o a privati cittadini sia sulla tematica in generale sia su singole situazioni di donne in situazione di violenza; consulenze telefoniche e personali gratuite con operatrici qualificate; informazioni sui diritti e sulle principali risorse presenti sul territorio; percorsi di uscita dalla violenza individuali personalizzati; percorsi di consulenza, sostegno ed accoglienza per le donne sia al Centro Antiviolenza, sia nelle Case, individuali e di gruppo, per fronteggiare situazioni di crisi, predisporre eventuali piani di sicurezza, elaborare la violenza subita e un nuovo progetto di vita; costruzione di progetti di sostegno ai/alle minori ospiti nella struttura protetta; consulenza alle madri individuale e di gruppo di sostegno alla genitorialità; sostegno psicologico e consulenza legale; consulenze a sostegno di parenti e conoscenti di donne in situazione di violenza, consulenza per la ricerca di

Atto di

Donna e/o
Antiviolenza

Donna e/o
Antiviolenza

Atto di

un'attività lavorativa, attivazione borse-lavoro e qualunque intervento volto ad interrompere le situazioni di maltrattamento, violenza e disagio.

- interventi di rete, formali e informali, con istituzioni e servizi presenti sul territorio;
- accoglienza residenziale temporanea alle donne e ai/alle loro figli/e anche nell'emergenza;
- progetti espressivi per donne e minori accolti nelle Case;
- collegamento alla linea telefonica nazionale d'emergenza gratuita 1522 attiva 24 ore su 24.
- attività di informazione, sensibilizzazione, prevenzione e formazione sulla tematica della violenza contro le donne finalizzate a contribuire alla realizzazione e alla promozione di politiche sociali volte al contrasto e alla prevenzione di tale fenomeno;
- studi e ricerche volte ad approfondire il fenomeno della violenza e del maltrattamento alle donne e ai minori in ogni sua manifestazione al fine di attuare progetti ed iniziative volte a contrastare tali fenomeni;
- iniziative culturali quali convegni, seminari, dibattiti ed altre forme di divulgazione volte ad informare sul fenomeno del maltrattamento e della violenza di genere familiare ed extrafamiliare alle donne ed ai minori finalizzati alla promozione di buone pratiche e cambiamenti culturali;
- iniziative inerenti al contrasto della discriminazione, della vessazione e della violenza nei confronti delle donne in ogni ambito. L'associazione si riserva la possibilità di costituirsi parte civile nei processi in materia di violenza di genere;
- iniziative e programmi di diffusione della cultura delle donne, attività di sostegno, studio, ricerca e consulenza, attività di servizio e di formazione – con particolare riferimento alle donne – e educazione alle differenze a partire da quelle di genere e fin dalla prima infanzia;
- pratiche di scambio interculturale tra cittadine native e donne immigrate, con lo scopo di promuovere la reciproca conoscenza, l'inclusione sociale e la valorizzazione delle diverse identità femminili;
- progetti nell'ambito di programmi regionali, nazionali, europei ed internazionali anche in collaborazione con Associazioni aventi profilo, scopi ed oggetto affini;
- attività di aggiornamento, formazione e orientamento per favorire l'accesso delle donne al lavoro; attiva percorsi e iniziative a favore dell'imprenditoria femminile anche in collaborazione con gli enti territoriali preposti;
- organizzare e coordinare eventi culturali, spazi di aggregazione e benessere;
- attività di osservazione e sensibilizzazione sulle condizioni, sulla qualità della vita e sulla salute delle donne;
- promuovere e/o gestire attività anche imprenditoriali coerenti con il proprio scopo, favorendo la partecipazione delle lavoratrici, l'avvio al lavoro, il reinserimento, la riqualificazione e il cambiamento degli stili di vita;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che saranno definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Handwritten signatures and notes in blue ink:
- Top right: *Alfonso*
- Middle right: *Claudio Perdonato*
- Below middle right: *Lumina*
- Bottom right: *Brave Fan*
- Bottom right: *Art. 3*

Handwritten signature in blue ink at the bottom center.

(Ammissione e numero delle associate)

Il numero delle associate è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche donne che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammessa come associata dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessata e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro delle associate.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associata ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi delle associate)

Le associate dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informate sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsate dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Le associate dell'organizzazione hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

Handwritten notes in purple ink:
- Top right: "lib" (likely "libro")
- Middle right: "Candidato Non Ammesso" (Candidate Not Admitted)
- Bottom right: "breve Im" (likely "breve Impegno") and "Associative" (likely "Associative")

ART. 5
(Perdita della qualifica di associata)

La qualifica di associata si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associata che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere esclusa dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessata. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associata che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associata può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associata.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Le associate che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6
(Organi)

Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- la Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale dei Conti.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7
(L'Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutte coloro che sono iscritte, da almeno 3 mesi, nel libro delle associate.

Ciascuna associata ha un voto.

Ciascuna associata può farsi rappresentare in Assemblea da un'altra associata mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascuna associata può rappresentare sino ad un massimo di 3 associate.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine

Handwritten notes and signatures in purple ink:
- Top right: "Albonde" with a checkmark.
- Middle right: "Clemente Non documentato".
- Bottom right: "Bauer" and "Sappaltr" with various initials and signatures.

del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro delle associate.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo delle associate.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca le componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità delle componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione delle associate;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex Art. 21 c. 3 del C. C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno delle associate presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero delle associate presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ delle associate e il voto favorevole della maggioranza delle presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ delle associate.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dalla Presidente e dalla verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutte le associate.

ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate

Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: "Assemblea" (written vertically)
- Middle: "Consiglio d'Amministrazione" (written vertically)
- Bottom: "breve fm" and "Asp Battista" (written vertically)

dall'Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione delle associate;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti delle associate;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra 3 e 9, nominate dall'Assemblea per la durata di tre anni che possono essere rieleggibili per tre mandati.

Tutte le amministratrici sono scelte tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza delle componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza delle presenti.

Le amministratrici, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito alle amministratrici è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di amministrazione:

- è convocato, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.
- In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC/e-mail inoltrati almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
- si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

ART. 9 (Presidente)

La Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

La Presidente è eletta dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza delle presenti; dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei

Handwritten notes and signatures on the right margin:
Vedi
Assemblea
Presidente
bureau Fin
Assemblea
Presidente

presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, la Presidente convoca l'Assemblea per la nomina della nuova Presidente.

La Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

La Vice Presidente sostituisce la Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D.Lgs n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina dell'Organo di Controllo.

ART. 11 (Il Revisore Legale dei Conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, alle proprie associate lavoratrici e collaboratrici, amministratrici ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15

Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: "Veranda"
- Middle: "Alameda"
- Bottom: "Benedict"
- Far right: "Benedict"
- Far right: "Benedict"
- Far right: "Benedict"

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16 (Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro delle associate, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro delle volontarie, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Le associate hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

ART. 18 (Volontarie)

Le volontarie sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività delle volontarie non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Alle volontarie possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dalle volontarie possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare le volontarie contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Handwritten notes and signatures on the right margin:
- Top: "Assemblea" with a signature.
- Middle: "Claudia Roni" with a signature.
- Bottom: "belle fin" and "dopo 20/20" with a signature.

ART. 19
(Lavoratrici)

L'associazione può assumere lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero delle lavoratrici impiegate nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 21
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 22
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Bele Ben

Amir

Art. Battisti

Presidente
Consiglio Direttivo
Consiglio Amministrativo